



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 40 DEL 10.12.2018

OGGETTO: "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2, C. 12, L. N. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - NUCCI MANUELA	P	
3 - FONTANA ELISABETTA	P	
4 -		
5 -		

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario **Dott. ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO CHE con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/07/2017 è stato approvato, con la Provincia di Modena, lo schema di Convenzione per la gestione comune dell'ufficio legale denominato "Ufficio Avvocatura Unico";

TENUTO CONTO CHE la convenzione in parola ha durata triennale con decorrenza dal 01/11/2017 ed è rinnovabile;

RILEVATO CHE:

- si ritiene necessario disciplinare le modalità di funzionamento dell'ufficio attraverso un unico accordo operativo fra tutti i Comuni aderenti al progetto Ufficio Avvocatura Unica.
- che è intenzione del Comune riaffermare lo spirito con cui si è deciso di creare tale ufficio, preso atto delle diverse funzioni previste in capo alla Provincia quale ente di area vasta a supporto delle amministrazioni comunali;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'avvio del progetto nel 2015 hanno aderito all'ufficio comune diverse amministrazioni e che si ritiene opportuno disciplinare i reciproci rapporti in un unico accordo operativo, restando fermi i patti e le condizioni già previste nella convenzione approvata con la già citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2017;

VISTO l'allegato accordo operativo in merito al funzionamento dell'Ufficio Avvocatura Unico tra la Provincia di Modena e i Comuni di: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Polinago, Prignano sulla Secchia, San Prospero, San Possidonio, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto, Vignola e Zocca, trasmesso dalla Provincia di Modena con nota assunta al protocollo generale del Comune di Montecreto con il nr. 3435 del 28/11/2018 e, ritenuto di procedere alla sua approvazione;

VISTI:

- ✓ Il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Contabile – Amministrativo Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ Il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Contabile – Amministrativo Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto espresso in narrativa, l'accordo operativo relativo al funzionamento dell'Ufficio Avvocatura Unico tra la Provincia di Modena e i Comuni di: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Polinago, Prignano sulla Secchia, San Prospero, San Possidonio, Savignano sul Panaro,

Sestola, Spilamberto, Vignola e Zocca allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il Responsabile del Servizio Contabile – Amministrativo alla sottoscrizione dell'accordo operativo in oggetto;
3. di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 12/01/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANGIOLINA CASTELLI

Accordo operativo in merito all'Ufficio Avvocatura Unico

Fra:

PROVINCIA DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FANANO, FINALE EMILIA, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, GUIGLIA, LAMA MOCOGNO, MARANELLO, MARANO SUL PANARO, MONTECRETO, POLINAGO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, SAVIGNANO sul PANARO, SESTOLA, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA

Premesso che con:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 18.7.2017 della Provincia di Modena;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 15 del 27.2.18;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone n. 43 del 24.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena n. 88 del 21.12.2016;
- deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 13 del 22.2.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Concordia sulla Secchia n. 45 del 14.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale Fanano n. 50 del 29.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia n. 185 del 28.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Fiumalbo n. 32 del 30.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Formigine n. 88 del 16.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Frassinoro n. 40 del 29.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Guiglia n. 1 del 15.2.18;
- deliberazione del Consiglio comunale di Lama Mocogno n. 17 del 28.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Maranello n. 60 del 19.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Marano sul Panaro n. 8 del 13.1.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Montecreto n. 20 del 26.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Polinago n. 30 del 28.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Prignano n. 64 del 18.12.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Prospero n. 40 del 31.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Possidonio n. 53 del 27.10.16;
- deliberazione del Consiglio comunale di Savignano n. 20 del 26.7.2017;
- deliberazione del Consiglio comunale di Sestola n. 35 del 29.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Spilamberto n. 67 del 25.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Vignola n. 47 del 27.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Zocca n. 81 del 19.12.16;

le Amministrazioni locali sopra indicate hanno espresso la volontà di costituire un ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle attività di

consulenza connesse al contenzioso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/90 e della legge finanziaria n. 244/2007;

- che la Provincia di Modena ha istituito in forza delle richiamate deliberazioni l'Ufficio Avvocatura Unico avente sede in Modena, Viale Martiri della Libertà nr.34, presso la sede della Provincia di Modena;

- che presso l'Ufficio Avvocatura Unico sono assegnati dalle diverse Amministrazioni interessate, in distacco funzionale, avvocati e personale amministrativo;

- che appare necessario provvedere ad approvare un protocollo d'intesa per la disciplina unitaria del funzionamento di tale Ufficio;

ciò premesso, gli Enti costituenti, come sopra indicati, condividono il seguente protocollo d'intesa:

capo I

Funzionamento dell'ufficio comune

Art. 1 Natura giuridica dell'Ufficio Avvocatura Unico.

L'ufficio Avvocatura Unico costituito *ex novo* da tutte le Amministrazioni aderenti, costituisce il nuovo modello organizzativo per la gestione del contenzioso giudiziario ispirato a principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. L'ufficio è individuato presso la sede della Provincia di Modena.

Al momento dell'avvio dell'Ufficio Avvocatura Unico per comodità gestionali la Provincia viene individuata Ente capofila.

La creazione di un Ufficio associato avviene conformemente alla Legge finanziaria nr. 244/2007, preso atto altresì dell'art. 23 della Legge Professionale nr. 247/2012 e dei principi e limiti affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2731/2017. Le Amministrazioni pubbliche si riconoscono contitolari dell'Ufficio medesimo garantendo la piena autonomia organizzativa e funzionale dell'Ufficio rispetto agli organi di vertice degli Enti medesimi.

La responsabilità dell'Ufficio comune, dal punto di vista del rispetto delle norme deontologiche, della funzione di coordinamento, e per la gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali viene affidata da parte di tutte le Amministrazioni costituenti l'Ufficio medesimo ad un componente dell'Ufficio stesso, individuato di comune accordo, che abbia adeguata esperienza e professionalità, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, con la maggiore anzianità di servizio presso l'Ente capofila.

Art. 2 Personale in dotazione e distacchi

Gli Enti costituenti danno atto che qualora l'ufficio venga implementato attraverso distacchi di personale, non sarà previsto alcun ulteriore onere finanziario a carico dell'Ente conferente a titolo di quota di compartecipazione annuale.

E' facoltà degli Enti stessi conferire in distacco presso tale Ufficio, personale amministrativo o personale che abbia ottenuto l'abilitazione alla professione di avvocato.

Gli Enti associati danno atto reciprocamente che hanno creato un Ufficio Avvocatura Unico. Resta ferma la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'Ente conferente per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti stipendiali mentre il personale assegnato ed in distacco presso l'Ufficio è legato da un rapporto funzionale di servizio con tutti gli Enti associati.

Art. 3 Spese di funzionamento. Anticipazioni e trasferte.

Gli Enti costituenti versano la quota associativa stabilita negli atti convenzionali, salvo quanto previsto al punto precedente in caso di trasferimento di personale.

Gli Enti sostengono le spese necessarie per bolli, contributi unificati, tasse, spese di registrazione ecc. relativamente ai procedimenti giudiziari. In tali casi si provvede con singole anticipazioni oppure attraverso giroconti a favore di un Ente individuato quale Ente capofila a seguito di rendicontazione annuale.

All'interno della quota annuale prevista in convenzione viene imputato anche il costo per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati, atteso che detta spesa deve essere ricondotta alle spese sostenute nell'interesse esclusivo degli Enti pubblici datori di lavoro.

Per quanto riguarda spese di viaggio e trasferta al di fuori della Regione, si provvederà al versamento a favore dell'Ente capofila mediante giroconto delle spese documentate sostenute. Gli avvocati avvisano tempestivamente gli Uffici comunali dei costi relativi al contenzioso e della necessità di trasferte onerose.

Gli Enti costituenti si fanno carico altresì della corresponsione dei compensi professionali conformemente alle disposizioni contrattuali e di legge vigenti in materia per gli avvocati dipendenti pubblici.

Nel caso di incarico di domiciliazione necessario per l'espletamento del mandato, la procedura di individuazione del legale domiciliatario è di competenza dell'Ufficio Avvocatura Unico previo accordo con l'Ente rappresentato che ne dovrà sostenere il relativo onere.

Art. 4 Utilizzo di avvocati del libero foro

Gli Enti costituenti l'Ufficio Avvocatura Unico e che sottoscrivono il presente protocollo si assumono la responsabilità negli atti di conferimento di incarico a legali del libero foro, di indicare le ragioni che rendono necessario l'affidamento di incarichi legali esterni. L'utilizzo di avvocati esterni è previsto anche quando sussistano ragioni di impedimento a fronte del temporaneo sovraccarico di lavoro dell'Ufficio o per l'assenza di professionalità adeguata per la gestione di una specifica materia contenziosa.

In tali casi, il ricorso a professionisti esterni avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi legali.

Gli enti sottoscrittori prendono atto che alla data odierna è costituito un elenco di avvocati esterni del libero foro predisposto dalla Provincia di Modena, avvenuto a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica e previa comunicazione agli ordini professionali e danno atto di avvalersene fino alla sua scadenza.

In caso di ricorso ad affidamenti di incarichi di patrocinio o di consulenza al libero foro, i Comuni possono attingere i nominativi dei professionisti a cui richiedere l'offerta dall'elenco costituito sopra indicato.

Art. 5 Referenti

Al fine di favorire il migliore coordinamento tra l'Ufficio unico e l'Ente associato, quest'ultimo si impegna ad assegnare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un unico referente per l'Ufficio unico, che dovrà provvedere alle attività di raccordo di cui al successivo art.8 nonché alla organizzazione delle attività necessarie alla ricezione, trasmissione e spedizione degli atti predisposti dall'Ufficio unico.

**** *
**** *
**** *

capo II

Disposizioni organizzative comuni in materia di compensi professionali

Art. 6 Autonomia e indipendenza dell'Ufficio Avvocatura Unico

Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Ufficio Avvocatura Unico è organismo indipendente dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

A norma dell'articolo 23, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, agli avvocati è perciò *«assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta»*.

L'Ufficio Avvocatura Unico si occupa della rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio nelle controversie civili ed amministrative oltre che dell'assistenza a rappresentare l'Ente nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile.

L'Ufficio Avvocatura Unico provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi degli Enti costituenti e la trattazione dell'affare contenzioso avviene previo conferimento di incarico.

La proposizione di azioni giudiziarie, la costituzione in giudizio e le transazioni sono autorizzate secondo le norme di Statuto.

Le singole strutture degli Enti sono tenute a fornire agli avvocati le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie entro i termini indicati e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

In assenza di specifica professionalità e attenendo a materie che esulano dalle funzioni istituzionali, non compete all'Ufficio Avvocatura Unico la gestione di contenziosi relativi alla volontaria giurisdizione, il diritto di famiglia e questioni successorie in genere nonché in materia tributaria.

Art. 7 Compensi professionali

Al personale iscritto all'albo professionale elenco speciale, incaricato formalmente della trattazione del contenzioso, a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, spettano i compensi professionali nelle cause patrociniate, da aggiungere alla retribuzione salariale e di risultato di cui al CCNL, ove previste, solo per le cause definite favorevolmente.

Si considerano provvedimenti favorevoli per l'Ente i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria, passati in giudicato, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, che lascino sostanzialmente intatto l'atto o la situazione in essere, o, comunque, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente e che statuiscono in ordine alle spese processuali.

In particolare, ai fini della disciplina dei compensi in argomento, i compensi sono dovuti nei casi di :

- Sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- Sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, sempre che non rigettino le domande proposte dall'Ente;
- Sentenze che dichiarino, in danno della controparte, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la cessazione della materia del contendere, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
- Provvedimenti giurisdizionali che dichiarino estinto il giudizio per inattività della parte avversaria o la cessata materia del contendere con statuizione sulle spese di giudizio;
- Ordinanze che definiscono la fase cautelare del contenzioso amministrativo con statuizione sulle spese di giudizio.

I compensi professionali sono distribuiti in misura pari al 50% in caso di incarico a due legali, ed in misura proporzionale in caso di ulteriori avvocati incaricati del contenzioso ed in servizio presso l'Ufficio Avvocatura Unico. In caso di successiva cessazione dall'Ufficio, saranno dovuti emolumenti solo in relazione all'effettività dell'incarico svolto dall'avvocato cessato.

Per quanto non espressamente previsto nella presente regolamentazione, si fa riferimento alla normativa anche nazionale vigente in materia.

Art. 8 Incarico congiunto e domiciliazione.

Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, non sarà corrisposto alcun compenso in caso di compensazione totale delle spese di lite.

Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, saranno corrisposti compensi professionali agli avvocati dell'Ufficio Avvocatura Unico solo in caso di recupero delle spese a carico di Controparte e qualora le spese introitate dall'Ente

siano superiori al compenso lordo liquidato all'avvocato esterno. In tale caso si procederà all'erogazione del compenso in base al residuo disponibile.
L'incarico di mera domiciliazione non si considera incarico congiunto.

Art. 9 Modalità di erogazione dei compensi professionali

La spesa relativa viene finanziata su apposito capitolo del P.E.G. relativo all'esercizio finanziario in cui viene conferito il relativo incarico professionale.
L'affidamento del contenzioso all'Ufficio non rappresenta incarico professionale esterno.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico provvede a redigere nei casi di spettanza degli emolumenti di cui al punto 7, apposita notula per la liquidazione degli emolumenti professionali, tenuto conto dei minimi tariffati previsti dal D.M. 55/2014, nella busta paga vistata preventivamente dal responsabile/dirigente/direttore competente dell'Ente capofila.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del d.l. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite periodicamente tra gli avvocati dipendenti dell'Ufficio Unico.

Alla ripartizione di cui al presente articolo hanno diritto per intero gli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi.

Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale, avendo come riferimento tutte le sentenze pubblicate nel periodo di riferimento e secondo quanto desumibile dalle stesse, provvedendo ad una decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione - riduzione del 10%;
- mancata partecipazione ad udienze, in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività istruttorie - riduzione del 5%;
- inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni, o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purchè non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni - riduzione del 10%.

A tal fine, contestualmente ad ogni provvedimento di liquidazione in base all'organizzazione dell'Ente capofila si provvederà a confermare il regolare rendimento individuale degli incaricati nel contenzioso trattato, oppure si provvederà ad applicare le eventuali decurtazioni degli importi dei compensi professionali di spettanza, in tal caso previa informativa all'interessato. La decurtazione mensile avrà luogo una sola volta per ognuna delle fattispecie innanzi indicate, in relazione alla rilevanza e reiterazione del comportamento, nonché al valore della causa.

L'importo corrispondente alle detrazioni operate viene riversato nel bilancio dell'Ente.

Art. 10 Sentenze favorevoli all'Amministrazione in caso di compensazione delle spese

A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 6, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono liquidati a favore degli avvocati incaricati sulla base della notula predisposta dallo stesso, redatta in conformità ai parametri professionali indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nella misura pari ai valori minimi tariffari, tipo di procedimento, al valore della causa, all'autorità adita.

I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi parametri professionali.

Art. 11 Sentenze favorevoli all'Amministrazione con condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente.

A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 3, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, agli avvocati incaricati sono espressamente riconosciute dall'Amministrazione e spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente, poste a carico delle controparti ed effettivamente recuperate nei confronti della parte soccombente.

Art. 12 Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi.

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 9 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 13 Metodo di lavoro

La specificità dei compiti attribuiti agli avvocati dipendenti, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla sua responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche all'esterno della sede del suo Ufficio. Nel rispetto del principio di autonomia e indipendenza gli avvocati dipendenti possono organizzarsi con particolare flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro .

L'attività di supporto giuridico relativo a questioni contenziose mediante la redazione di pareri o risposte scritte avviene entro un termine di 30 giorni. Agli avvocati iscritti nell'elenco speciale deve essere garantita la partecipazione a corsi, convegni e ad ogni altra attività formativa prevista per assolvere gli obblighi di formazione professionale obbligatoria.

Art. 14 Pratica professionale

Presso l'Ufficio può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato. Il praticante viene individuato a seguito di procedure selettive; lo svolgimento della pratica professionale può essere motivatamente interrotto con preavviso di 10 giorni da parte del praticante o da parte dell'Amministrazione. I praticanti sottoscrivono, prima dell'inizio, apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

La pratica forense non dà diritto all'assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 15 Diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 24 e ss. della Legge 7/8/1990, n. 241 sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data della richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo intendendo per tale il contenzioso avviato con ricorso amministrativo), oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro e non si tratti di un procedimento amministrativo.

Art. 16 Incompatibilità

Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni. L'avvocato deve informare per iscritto l'Amministrazione nel caso di sussistenza di potenziali conflitti di interesse o di ragioni di inopportunità nella gestione del contenzioso.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni contenute nel Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio

dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, purché compatibili con l'ordinamento.

